

**SCHEDA NR.09**  
**Impianto smaltimento rifiuti**

**Soggetti richiedenti / Ambito di applicazione**

Il D.Lgs. n. 22/97, il cosiddetto "Decreto Ronchi", disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi,

Il Decreto Ronchi classifica i rifiuti:

- *ai fini della provenienza*: in urbani e speciali
- *ai fini della pericolosità*: in pericolosi e non pericolosi.

I rifiuti speciali non pericolosi sono quelli derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali o di servizio, da attività agricole e agro-industriali, nonché da demolizione, costruzione e scavo.

I rifiuti speciali pericolosi sono quelli non domestici contenuti nell'elenco dei rifiuti pericolosi previsti dall'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 22/97.

le procedure di recupero e smaltimento sono di due tipi:

- ordinarie: realizzazione di nuovi impianti (art. 27) e esercizio di impianti (art. 28);
- semplificate: autosmaltimento (art. 32) e recupero (art. 33).

Nel caso di impianti nuovi o di realizzazione di varianti sostanziali, in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata, occorre dare seguito all'iter per ottenere l'autorizzazione secondo la procedura ordinaria.

Per lo smaltimento dei rifiuti in azienda possiamo distinguere i seguenti casi:

- il recupero all'interno dell'azienda con procedura agevolata prevista dal D.M. 5 febbraio 1998 oppure con procedura ordinaria prevista dagli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97;
- il recupero attraverso terzi;
- l'autosmaltimento, cioè lo smaltimento nello stesso luogo di produzione;
- lo smaltimento attraverso terzi.

**Procedimento / Adempimenti**

Acquisizione dell'autorizzazione regionale alla costruzione di un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti ovvero alla modifica di un impianto esistente

*Presentazione della richiesta*

I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono tenuti a presentare apposita domanda alla Giunta regionale contenente, ove necessario, la richiesta di permesso di costruire, corredato dal relativo progetto definitivo dell'impianto e dalla documentazione tecnica prevista dalle vigenti disposizioni in materia ambientale-paesaggistica, urbanistica, di sicurezza degli impianti e sui luoghi di lavoro, igiene pubblica.

La domanda va inoltrata esclusivamente tramite servizio postale o agenzia autorizzata, in plico raccomandato, corredata di tutta la documentazione prescritta. Alla domanda deve essere allegato il progetto definitivo dell'impianto e la relazione tecnica che certifichi la conformità dell'impianto alle prescrizioni in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro, d'igiene pubblica. Inoltre, se l'impianto necessita della valutazione di impatto ambientale, la domanda deve essere corredata della comunicazione del progetto all'autorità competente.

Le aziende interessate alla procedura in questione sono:

- discariche;
- inceneritori;

- stoccaggio/recupero (deposito preliminare/messa in riserva) di rifiuti prodotti da terzi;
- attività di recupero;
- impianti di inertizzazione;
- compostaggi;
- impianti di trattamento e spandimento in agricoltura di fanghi.

Documentazione da presentare

1. Domanda in carta libera;
2. Riferimento programmatico al piano regionale ed ai piani provinciali di gestione dei rifiuti;
3. Quadro fotografico d'insieme dell'area oggetto dell'intervento;
4. Documentazione attestante la disponibilità dell'area (copia autenticata dei titoli di proprietà o di costituzione del diritto di superficie o di leasing immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella prevista per l'impianto);
5. Certificazione del sindaco del comune sede dell'impianto, dalla quale possa rilevarsi l'esistenza o meno di vincoli gravanti sull'area oggetto dell'intervento.
6. Nulla-osta ai sensi delle L.R. n. 20/1987 e n. 50/1993, ove l'intervento ricada in aree vincolate ai sensi della legge n. 1497/1939 e della legge n. 431/1985.
7. Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni statali (D.P.C.M. n. 377/1988 - D.P.C.M. 3 settembre 1999) e regionali in materia di V.I.A. (L.R. n. 47/1998.) Ove l'intervento non fosse soggetto al giudizio di compatibilità ambientale, la relazione dovrà contenere apposito capitolo con il seguente:

**QUADRO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE:**

- Descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette a subire gli effetti del progetto sia in fase di cantiere che di esercizio.
- Specificazione dei rifiuti liquidi rapportata alla prescrizione della normativa vigente in materia corredata dello schema di smaltimento reflui con particolari esecutivi ed indicazione del corpo ricettore.
- Descrizione di eventuali emissioni sonore prodotte dall'intervento con particolare riferimento alla presenza di abitazioni vicine.
- Specificazione degli strumenti di gestione e controllo e, ove necessario, delle reti di monitoraggio ambientale.
- Indicazione delle distanze da: punti approvvigionamento acque potabili, risorse idriche di particolare interesse regionale, beni archeologici, aree di particolare interesse paesistico, aree di particolare interesse agricolo, boschi, parchi nazionali e regionali, ecc.
- Descrizione dell'uso del territorio con particolare riferimento alla presenza di insediamenti abitativi.
- Previsioni degli strumenti urbanistici:
  - estratto del vigente piano regolatore e relative norme tecniche di attuazione;

- estratto della planimetria catastale;
- certificato di destinazione urbanistica.
- Viabilità di accesso, stima qualitativa dei mezzi in transito da e per l'impianto, con riferimento specifico agli insediamenti abitativi interessati.
- Indagine geognostica mirata al tipo di intervento.
- Verifica del rischio idrogeologico e di compatibilità geomorfologica del sito.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n. 203/1988, ovvero attestazione del competente servizio regionale dal quale risulti che l'impianto non è soggetto alla normativa in tema di inquinamento atmosferico;

## QUADRO PROGETTUALE E GESTIONALE

Incidenza spaziale e territoriale dell'intervento tramite la seguente documentazione:

- corografia scala 1:25.000 aggiornata ai più recenti insediamenti abitativi o produttivi, con la localizzazione dell'intervento e l'indicazione delle coordinate geografiche - formato U.T.M. - 33;
- planimetria scala 1:5.000 con localizzazione dell'intervento ed indicazione delle abitazioni o altri eventuali insediamenti vulnerabili presenti in un raggio di 1.000 metri;
- indicazione del bacino di utenza servito;

Progetto definitivo costituito dalla seguente documentazione:

- descrizione del ciclo tecnologico di smaltimento evidenziando: le varie fasi lavorative, le principali caratteristiche di processo e di funzionamento, ed allegando diagramma a blocchi;
- descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche delle opere principali e di quelle accessorie proposte;
- indicazione delle risorse utilizzate (acqua ed energia) precisando le fonti di approvvigionamento;
- indicazioni sulla gestione operativa dell'impianto;
- planimetria generale dell'insediamento in scala 1:1.000 con l'indicazione del tipo di utilizzo delle aree scoperte;
- planimetria in scala adeguata dei corpi di fabbrica con indicazione delle varie fasi operative;
- piante, sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala adeguata, indicando per ciascun locale la destinazione d'uso; particolari costruttivi significativi dell'impianto, schemi di macchinari ecc.; planimetria scala 1:500 con gli schemi delle reti impiantistiche con particolare riferimento alla rete di smaltimento acque e del sistema antincendio; piante, sezioni e particolari in scala adeguata di pozzetti stagni di raccolta, vasche di accumulo, muretti di contenimento ecc.;
- per eventuali ambienti confinati, indicare le modalità con cui viene garantito il ricircolo dell'aria ed, eventualmente, le caratteristiche degli impianti relativi.

Documentazione inerente le modalità per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Documentazione riguardante i sistemi di sicurezza:

- piano di sicurezza in relazione alle disposizioni della legge n. 626/1994;
- regolamento interno per il corretto svolgimento dell'attività all'interno dell'impianto;
- piano di emergenza interna ed esterna.

#### *DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRESENTARE PER IMPIANTI DI DISCARICA*

- categoria di discarica;
- volumetria;
- dati litologici;
- geomorfologia e stabilità dei versanti;
- idrogeologia e permeabilità;
- modalità di allestimento;
- impermeabilizzazione;
- raccolta e trattamento del percolato;
- captazione del biogas;
- modalità di coltivazione;
- piano-progetto per la risistemazione finale dell'area (progetto di ripristino ambientale), con particolare riferimento alle modalità di controllo ambientale;
- previsione del tempo di vita dell'impianto e della tempistica di ripristino;
- piano progetto per la gestione post-chiusura della durata di 10 anni.

#### *DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRESENTARE PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO*

- quantità massima stoccabile per tipologia di rifiuto e movimentazione massima annua;
- periodo massimo di stoccaggio per tipologia;
- destinazione finale di smaltimento rifiuti.

#### *DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER NUOVI IMPIANTI DI UTILIZZO DEI RIFIUTI*

- Risultati analitici di prove di cessione di acido acetico nel caso in cui il rifiuto contenga o sia contaminato da una o più sostanze elencate negli allegati h e i al D.Lgs. n. 389/1997 oppure se proviene da contenitori contrassegnati con i simboli <T> e/o <T+> e/o <C> e/o <Xn> e/o <Xi> di cui al D.M. 28 aprile 1997 del Ministro dell'ambiente o comunque utilizzato per sostanze pericolose.
- Descrizione dettagliata del processo produttivo con specifico riferimento alla fase da cui deriva il residuo destinato al riutilizzo.
- Valutazione delle variazioni delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto finale ottenuto.
- Studio di mercato per la caratterizzazione merceologica e per la collocazione finale dei prodotti in uscita dall'impianto.

#### *PER NUOVI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO O DI STABILIZZAZIONE DI RIFIUTI È NECESSARIO INDICARE:*

- i flussi delle arie esauste aspirate dalle singole sezioni ed il loro destino finale (riutilizzo in altre sezioni od avvio a trattamento finale);
- le opere di presidio ambientale per l'abbattimento degli odori;
- i criteri di dimensionamento dei sistemi di presidio;
- i particolari costruttivi, con particolare riferimento ai sistemi di distribuzione delle arie da trattare;
- le caratteristiche di modularità dei sistemi di presidio stesso, e la capacità di disattivare singoli moduli in fase di manutenzione, in modo da garantire sempre una certa potenzialità di trattamento (almeno il 66% del normale, ossia 2 moduli su 3);

- l'elenco dei materiali ammessi a compostaggio, con riferimento sia alle classi merceologiche (che devono risultare incluse nell'elenco di cui al punto 16. del D.M. 5 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente sulle procedure semplificate) che all'elenco dei codici CER;
- il dimensionamento ed il relativo criterio di calcolo delle portate d'aria predisposte per l'insufflazione della biomassa;

#### *PER IMPIANTI DI STABILIZZAZIONE/TRATTAMENTO BIOLOGICO*

Vanno specificate le seguenti scelte progettuali e condizioni operative:

- Obiettivo finale del trattamento, in particolare se si intende:
  - ESEGUIRE UN SEMPLICE TRATTAMENTO DI STABILIZZAZIONE PRE-DISCARICA: In questo caso il sistema deve garantire - per combinazione della tecnologia di processo e della durata del processo - una fermentescibilità residua del materiale biostabilizzato, determinata mediante test respirometrico (metodo IPLA), dell'ordine di 500 mgO<sub>2</sub>/kg SV.h; questo allo scopo di garantire la corrispondenza alla evoluzione prevista della normativa tecnica sulla accettabilità a discarica che governerà le previsioni di cui all'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 22/97;
  - PRODURRE "COMPOST" PER APPLICAZIONE VINCOLATE IN OPERAZIONI DI RECUPERO AMBIENTALE: in questo caso il tempo di processo dovrebbe essere relativamente più lungo, dovrebbe essere garantito un indice respirometrico dell'ordine di 400 mgO<sub>2</sub>/kg SV.h; e va inserita assolutamente una sezione di raffinazione finale - dimensionale e densimetrica - per garantire una bassa presenza di contaminanti macroscopici (vetro, plastiche, inerti generici) nel prodotto finale;
  - SEGUIRE UNA BIOESSICCAZIONE DEL MATERIALE per aumentarne il potere calorifico ed impiegarlo come CDR; in questo caso i requisiti specifici del prodotto finale del trattamento devono fare riferimento a quanto previsto al D.M. 5 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente;
  - I sistemi di pretrattamento (eventuale vagliatura dimensionale) e post-trattamento (raffinazione dimensionale e/o densimetrica) vanno descritti in coerenza con gli obiettivi dichiarati.

#### **FLUSSI DEI RIFIUTI:**

- tipologia e quantitativi dei rifiuti in entrata, con indicazione del ciclo produttivo di provenienza;
- tipologia e quantitativi dei rifiuti trattati;
- tipologia e quantitativi dei rifiuti in uscita (da inviare a smaltimento o destinare a riutilizzo).

#### **QUADRO ECONOMICO**

- costi d'investimento;
- costi di esercizio;
- eventuali ricavi da recupero di materiali ed energia;
- costo unitario di smaltimento;
- costo del progetto di ripristino ambientale rivalutato alla data di realizzazione.

#### **QUADRO TEMPORALE**

- tempi tecnici per la realizzazione dell'intervento;
- tempi per la messa in esercizio;
- vita tecnica dell'intervento.

#### Particolare prescrizioni

La documentazione, a firma di tutte le professionalità necessarie secondo la complessità dell'impianto, deve essere:

- presentata, salvo specifica indicazione, in originale più 3 copie;
- accompagnate da una relazione di sintesi sul progetto complessivo, contenente anche l'indice degli elaborati presentati;
- rilegata in singoli fascicoli corrispondenti ai punti precedenti (le planimetrie devono essere numerate e recare la scala di riferimento).

L'art. 23 - comma 2 - della L.R. 6/2001 prevede la presentazione di Progetto definitivo dell'impianto; lo stesso, pertanto, dovrà essere adeguato ad eventuali prescrizioni contenute nel nulla-osta di cui alla L.R. 20/87 e alla L.R. 50/93, all'eventuale giudizio di compatibilità ambientale, all'eventuale autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 e dovrà, infine, tener conto della normativa antisismica.

N.B. Gli enti pubblici non sono tenuti alla presentazione della documentazione amministrativa.

### Conferenza dei servizi

Il Responsabile del procedimento presso la Regione, di cui all'art. 27 del Decreto Ronchi è il Dirigente del competente Ufficio regionale il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda:

- a) provvede ad assegnare a sé od altro dipendente addetto la responsabilità dell'istruttoria;
- b) valuta le condizioni di ammissibilità e l'esistenza dei presupposti rilevanti ai fini istruttori, nonché la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata alla stessa;
- c) dispone eventualmente la regolarizzazione della domanda e l'acquisizione della documentazione mancante.

Il Responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla data di regolarizzazione della domanda e di acquisizione della documentazione di cui alla precedente lettera c), convoca una conferenza dei servizi ai fini della valutazione della documentazione, ed invita a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante.

La conferenza è convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti i componenti. La lettera di convocazione deve contenere una relazione sull'oggetto della conferenza a cui va allegata copia dei documenti utili ai fini di una valutazione preventiva da parte dei soggetti convocati.

Il Responsabile del procedimento verifica la presenza e la legittimazione dei partecipanti alla conferenza, ne coordina i lavori e redige il verbale della riunione che è sottoscritto da tutti i partecipanti. Qualora non si raggiunga l'unanimità delle valutazioni, nel verbale è riportata la valutazione negativa espressa da ciascun partecipante.

Partecipano alla conferenza:

- il responsabile del procedimento;
- i responsabili delle direzioni regionali coinvolte;
- i rappresentanti degli enti locali interessati;
- il legale rappresentante dell'impresa richiedente.

L'A.R.P.A.B., mediante il Direttore o suo delegato, partecipa con diritto di voto alle sedute della Conferenza

Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta regionale

per l'adozione del provvedimento finale.

Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa statale o della L.R. 47/98, il termine dei novanta giorni resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, rispettivamente, da parte della competente autorità statale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, L.R. 47/98.

Per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti riutilizzabili, definiti tali da norme statali, si applica la fase di verifica della documentazione di cui all'art. 13 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47 sulla "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente". L'Ufficio regionale competente valuta se il progetto richieda la preventiva valutazione di impatto ambientale e, in caso negativo, detta le eventuali prescrizioni (vedi scheda "Valutazione di impatto ambientale").

#### Rilascio dell'autorizzazione

La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria tecnica compiuta da compiuta dalla conferenza dei servizi, approva il progetto e rilascia l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti previsti nei piani provinciali. La deliberazione della Giunta regionale che approva il progetto (e sostituisce visti, pareri, concessione edilizia, nulla osta all'esercizio dell'attività) è adottata entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza conclusiva. Nell'atto sono contenute prescrizioni per l'azienda, derivanti dalle leggi statali e dai regolamenti regionali (compreso il regolamento d'igiene). L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

#### **Varianti sostanziali agli impianti già autorizzati**

Il procedimento di approvazione sopra descritto si applica anche per le varianti sostanziali in corso di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione precedentemente rilasciata.

Non sono varianti sostanziali quelle che sono determinate da esigenze tecnico-funzionali e che non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10% dei parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità, l'ingombro volumetrico e la superficie dell'area interessata dalle attività di smaltimento o recupero.

Queste ultime variazioni sono soggette alla previa comunicazione alla Giunta regionale ed al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del Comune territorialmente competente, ove necessaria. L'avvio degli interventi in variante può avvenire decorsi sessanta giorni dalla predetta comunicazione.

Qualora la Giunta regionale accerti che le modifiche proposte non rientrino tra quelle da ultime descritte dichiara, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al capoverso precedente, con provvedimento motivato, che si tratta di modifiche sostanziali e comunica l'avvio del procedimento di approvazione di cui all'art. 27 del Decreto Ronchi e al titolo V della L.R. 6/2001.

#### **Approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione**

Ai sensi dell'art. 54 comma 2, lettera c), della L.R. 8 marzo 1999, n. 7, la Giunta regionale approva il progetto ed autorizza la realizzazione e l'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione secondo la disciplina di cui al titolo V della L.R. 6/2001, localizzandoli, nelle aree individuale come idonee dai Piani provinciali a condizione che sussistono specifici e comprovati motivi che escludano rischi di danno alla salute e all'ambiente.

I termini per l'approvazione del progetto e per l'autorizzazione alla realizzazione e

all'esercizio degli impianti di cui sopra sono ridotti alla metà qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 22/97 e all'art. 29 comma 2 della L.R. 6/2001:

- a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
- b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove;
- c) indicazione dei criteri e delle modalità di controllo da parte dell'A.R.P.A.B., i cui costi sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;
- d) indicazione delle attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

La durata dell'autorizzazione è di un anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare i due anni.

Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive, della Salute e della Ricerca scientifica.

La Giunta regionale autorizza altresì attività sperimentali, non interferenti con l'attività di pianificazione di cui al titolo III della L.R. 6/2001, finalizzate alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed ambientale di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.

Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora le stesse comportino rischi di danno alla salute pubblica ed all'ambiente.

A tal fine, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce:

- a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;
- b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di idonea garanzia finanziaria;
- c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.B.), fermo restando che i costi dei controlli sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;
- d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

## **Acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti**

### Presentazione dell'istanza

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero è autorizzato dalla Provincia competente per territorio, secondo il procedimento di cui all'art. 28 del D.Lgs. 22/1997. Le aziende interessate alla procedura in questione sono:

- discariche;
- inceneritori;
- stoccaggio/recupero (deposito preliminare/messa in riserva) di rifiuti prodotti da terzi;

- attività di recupero;
- impianti di inertizzazione;
- compostaggi;
- impianti di trattamento e spandimento in agricoltura di fanghi.

La domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, o di rinnovo o proroga delle stesse, deve contenere:

- a) il riferimento del provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto utilizzato;
- b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente possiede i requisiti previsti dalle normative vigenti.

#### Istruttoria

Gli uffici provinciali competenti dispongono di novanta giorni per l'istruttoria, che deve consentire l'individuazione di condizioni e prescrizioni da imporre ai fini del rispetto dei principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti. L'istruttoria diretta a verificare la rispondenza tra lo stato degli impianti di cui è previsto l'utilizzo e l'attività da autorizzare è svolta dalla Provincia che a tal fine si avvale, nei modi e secondo le forme disciplinate dalla apposita convenzione di cui al comma 3 dell'art. 18 della L.R. 19 maggio 1997, n. 27, del supporto tecnico - scientifico del Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.B. territorialmente competente.

#### Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale e deve indicare:

- tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare;
- requisiti tecnici;
- precauzioni in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- luogo di smaltimento;
- metodo di trattamento e recupero;
- limiti di emissioni in atmosfera (previa autorizzazione regionale ex D.P.R. 203/1988);
- prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- garanzie finanziarie;
- i requisiti di idoneità e capacità tecnica che deve possedere il soggetto richiedente;
- il sistema di monitoraggio a carico del gestore, le modalità di invio dei dati nonché i controlli minimali previsti.

In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga dalla stessa, la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.

La garanzia finanziaria può essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente:

- a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la tesoreria della Provincia;
- b) presentazione di un atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia, rilasciato da istituti abilitati.

L'importo della garanzia fidejussoria deve essere pari al costo delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito di cui all'art. 28 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 22/97 ed ai costi per la gestione di post-chiusura degli impianti e, comunque, non inferiore al minimo determinato secondo le modalità stabilite con delibera di Giunta regionale. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche o ampliamenti, devono

essere adeguati il progetto di ripristino finale e la garanzia fidejussoria.

#### Rinnovo (180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione)

L'autorizzazione ha una validità fissata dal D.Lgs. 22/97 in cinque anni. Il rinnovo deve essere richiesto dall'impresa entro centottanta giorni dalla scadenza mediante presentazione alla regione di apposita domanda. Il rinnovo è rilasciato dalla regione entro il termine di scadenza dell'autorizzazione stessa.

#### **Iscrizione alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti**

##### Comunicazione d'inizio attività

Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti avviati al riciclaggio ed al recupero devono comunicare, ai fini dell'iscrizione all'albo, l'inizio dell'attività alla sezione regionale dell'albo stesso. Dalla comunicazione devono risultare:

- quantità, natura, origine e destinazione dei rifiuti;
- frequenza media di raccolta;
- rispondenza dei mezzo di trasporto ai requisiti previsti per la tipologia dei rifiuti trasportati;
- rispetto di condizioni e requisiti soggettivi.

##### Iscrizione

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione d'inizio attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono l'impresa in appositi elenchi.

##### Rinnovo

La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni due anni, completa della documentazione attestante la rispondenza dell'impresa ai requisiti richiesti dalla vigente normativa.

#### **Oneri**

Diritto di iscrizione annuale nel registro il cui importo su base annua è determinato con riferimento all'attività e alla qualità e quantità dei rifiuti trattati e deve essere corrisposto, a pena di sospensione, con le modalità ed i termini fissati dal D.M. Ambiente 350/98 (versamento su c/c postale intestato alla Amministrazione provinciale e con indicazione nella causale della denominazione della sede legale dell'insediamento, l'attività e la classe dei rifiuti trattati, la partita IVA e il codice fiscale). Per gli anni successivi al primo il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno.

#### **Sanzioni**

##### *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.*

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 22/97 è punito:
2. con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
3. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
4. Le pene di cui al punto 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti

che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2 del D.Lgs. 22/97.

5. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.582,00 a euro 25.822,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.164,00 a euro 51.645,00 anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
6. Le pene di cui ai punti 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.

### **Principale normativa di riferimento**

#### Normativa nazionale

- D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2003, n. 59, S.O.
- D.M. Ambiente del 21 luglio 1998, n. 350, "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32, 33, D.Lgs. 22/97.
- D.Lgs. 22 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

#### Normativa regionale

- Delib.G.R. 9 luglio 2001, n. 1527, L.R. n. 6/2001 - art. 37 - Approvazione norme tecniche per la realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza e linee guida per l'approvazione dei progetti di bonifica ed individuazione tipologie di progetti non soggetti alla procedura autorizzatoria. Pubblicata nel B.U. Basilicata 24 luglio 2001, n. 49.
- Delib.G.R. 9 maggio 2001, n. 995, L.R. n. 6/2001 - art. 44 - comma 1 - lett. c - Approvazione dei progetti di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/varianti sostanziali degli stessi - Modello di domanda ed elenco della documentazione tecnica da allegare - Approvazione. Pubblicata nel B.U. Basilicata 1° giugno 2001, n. 37.
- L.R. 2 febbraio 2001, n. 6, Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano. Pubblicata nel B.U. Basilicata 6 febbraio 2001, n. 9.
- L.R. 8 marzo 1999, n. 7, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Pubblicata nel B.U. Basilicata 18 marzo 1999, n. 17.

### **Tempistica**

- (vedi Adempimenti)

## **Endoprocedimenti**

Ministero dell'Ambiente, sentito il ministro delle politiche agricole:

- autorizzazione allo smaltimento di rifiuti in acque marine;

Regione Basilicata:

- approvazione e aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del D.Lgs. 22/97;
- emanazione dei provvedimenti straordinari di cui all'art. 34 della L.R. 6/2001;
- esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla L.R. 6/2001 e dal D.Lgs. 22/97;
- approvazione di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti speciali nonché per la modifica di impianti esistenti;
- autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali;
- in accordo con la provincia: autorizzazione alla realizzazione di impianti per trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili;

Provincia:

Sono di competenza delle Province le funzioni definite dall'art. 20 del D.Lgs. 22/97. Le Province, in particolare, individuano, sentiti i comuni interessati, le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi. Sono, inoltre, di competenza delle Province:

- a) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 28 del D.Lgs. 22/97;
- b) le ordinanze contingibili ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti del proprio territorio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 22/97, ad esclusione di quelle che interessano il territorio di entrambe le Province, di competenza della Regione;
- c) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e la organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- d) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguente;
- e) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del D.Lgs. 22/97;
- f) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33 del medesimo D.Lgs. 22/97.

Comune:

- gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
- approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura:

- sede della sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.

## **Concetti e definizioni**

- a) A.T.O.: gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani, delimitati ai sensi dell'articolo 14 della presente legge;
- b) Autorità di ambito: l'organismo comune istituito all'interno di ciascun A.T.O. con la

- stipulazione della convenzione di cui all'art. 15 della presente legge;
- c) Gestore: il soggetto cui l'Autorità di ambito affida lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- d) Anagrafe: l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 17, comma 12 del decreto.

### Allegato 1

Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di valutazione	Soglia in aree naturali protette
1. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; (tutti i progetti)	tutti i progetti
2. Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha	100 ha
3. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo	500 l/sec 50 l/sec
4. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame, conigli o di suini con più di: 40.000 posti pollame 10.000 posti coniglio 2.000 posti suini da produzione o 750 posti scrofe	20.000 posti pollame 5.000 posti coniglio 1.000 posti suini da produzione o 350 posti scrofe
5. Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; (tutti i progetti) - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 t/giorno	tutti i progetti 10 t/giorno
6. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di inchiostri da stampa.	17.500 t/anno

per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate

- |     |  |                           |
|-----|--|---------------------------|
| 7.  | Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate  | 17.500 t/anno             |
| 8.  | Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della <i>legge 29 maggio 1974, n. 256</i> e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate   | 20.000 t                  |
| 9.  | Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno  | 6 t/giorno                |
| 10. | Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500 metri   | 5 ha<br>2.5 ha<br>250 mt. |
| 11. | Impianti di smaltimento mediante le operazioni di cui all'All. B (ad esclusione dei punti D13, D14 e D15) del <i>D.Lgs. n. 22/1997</i> di rifiuti pericolosi come definite nell'All. D del <i>D.Lgs. n. 22/1997</i> (tutti i progetti)   | tutti i progetti          |
| 12. | Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacità complessiva superiore a 100.000 mc. (attività prevista dal <i>D.Lgs. n. 22/1997</i> All. B punti D1 e D5)  | 50.000 mc.                |
| 13. | Discariche di rifiuti speciali non pericolosi, ad esclusione delle discariche per inerti, con capacità sino a 100.000 mc (attività prevista dal <i>D.Lgs. n. 22/1997</i> All. B punti D1 e D5)   | 50.000 mc.                |
| 14. | Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 150.000 mc. (operazioni di cui all'All. B del <i>D.Lgs. n. 22/1997</i> , punto D15)   | 75.000 mc.                |
| 15. | Opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi inteso a prevenire una eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno, fatto salvo quanto riservato alla competenza statale con <i>L. n. 36/1994</i> art. 17. Sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni | 50 milioni di mc/anno     |

16.	In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi con una erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiori al 5% di detta erogazione. Sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni	1.000 milioni di mc./anno  2.5% di volume trasferito
17.	Impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti definiti nell'art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE	50.000 abitanti equivalenti
18.	Cave e torbiere con più di 500.000 mc. di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha	250.000 mc.  10 ha
19.	Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m o di capacità superiore a 100.000 mc.	5 mt.  50.000 mc.
20.	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali aventi capacità di fusione superiore a 20 t/giorno	10 t/giorno
21.	Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con capacità di produzione superiore a 75 t/giorno ovvero con una densità di colata superiore a 300 kg/mc.	37.5 t/giorno  150 Kg/mc.
22.	Macelli e stabilimenti di squartamento aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di un trattamento di oltre 10 t/giorno	25 t/giorno  5 t/giorno
23.	Progetti relativi alle attività ed agli impianti per la coltivazione di idrocarburi in terra ferma (tutti i progetti)	tutti i progetti

## Allegato 2

Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica o sottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmente in aree naturali protette	Soglia in aree naturali protette
1. Agricoltura:	
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha	5 ha
b) primi rimboschimenti superiori a 20 ha, e disboscamento superiore a 5 ha a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo	10 ha 5 ha
c) recupero di serre dal mare, fiumi e laghi con superficie di oltre 2 ha	1 ha
d) impianti di serre con oltre 2 ha di superficie coperta	1 ha
e) impianti di allevamento intensivo di animali con più di 28 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo	14 q.li/ha
f) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e drenaggio delle terre, per una superficie superiore a 210 ha	105 ha
g) piscicoltura per superficie complessiva superiore a 3,5 ha ovvero avente una cui densità di affollamento maggiore a 0.700 kg/mq. di specchio d'acqua ovvero in vengha utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 35 l/sec.	1,75 ha 0.350 kg./mq. 17.5 l/sec.
h) progetti di ricomposizione rurale che interessano una superficie superiore a 140 ha	70 ha
2. Industria energetica:	
a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 35 MW	17.5 MW
b) impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda: trasporto di energia elettrica mediante linee aeree superiori a 70 Kv e 2.1 Km. di lunghezza	35.0 mc. 1.05 Km
c) stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a	3.500 mc.

- 7.000 mc.
- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| d) | stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a 7.000 mc. | 3.500 mc.        |
| e) | stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore a 7.000 mc.       | 3.500 mc.        |
| f) | agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite (tutti i progetti)                             | tutti i progetti |
| g) | impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (tutti i progetti)               | tutti i progetti |
| h) | attività di ricerca ed utilizzo delle risorse geotermiche (tutti i progetti)                          | tutti i progetti |
| i) | attività di ricerca di idrocarburi in terra ferma (tutti i progetti)                                  | tutti i progetti |

### 3. Lavorazione dei metalli:

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| a) | impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 3.500 mq. di superficie impegnata o 35.000 mc. di volume   | 1.750<br>17.500 mc.    |
| b) | impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 1.8 tonnellate all'ora  | 0,9 t/ora              |
| c) | impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:  |                        |
|    | - laminazione a caldo con capacità superiore a 14 tonnellate di acciaio grezzo all'ora   | 7 t/ora<br>7 MW        |
|    | - forgiatura con magli la cui energia di impatto superiore a 35 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 14 MW   | 17,5 KJ/maglio<br>7 MW |
|    | - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 1,4 tonnellate di acciaio grezzo all'ora   | 0,7 t/ora              |
| d) | fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 14 tonnellate al giorno   | 7 t/giorno             |
| e) | impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici (tutti i progetti) | tutti i progetti       |
| f) | impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione. formatura in fonderia)  | 3.5 t. per Pb e Cd     |

con una capacità di fusione superiore a 7 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 35 tonnellate per tutti gli altri metalli al

giorno

17.5 per gli altri

- g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 21 mc. 10.5 mc.
- h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione di relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 7.000 mq. di superficie impegnata o 35.000 mc. di volume 3.500 mc.  
17.500 mc.
- i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 1.4 ha 0.7 ha
- j) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 3.500 mq. Di superficie impegnata o 35.000 mc. di volume 1.750 mq.  
17.500 mc.

#### 4. Industria dei prodotti alimentari:

- a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotto finito di oltre 53 t/giorno 26.5 t/giorno
- b) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari con capacità di lavorazione superiore a 140 tonnellate al giorno su base annua 70 t/giorno  
su base annua
- c) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 350.000 hl/anno 175.000 hl/anno
- d) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 35.000 mc. di volume 17.500 mc.
- e) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 35 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 7 tonnellate al giorno 17,5 t/giorno  
3,5 t/giorno
- f) impianti per la produzione di farina pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 35.000 q/anno di prodotto lavorato 17.500 t/giorno
- g) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti 1.750 mq.

	alimentari per zootecnia che superino 3.500 mq. di superficie impegnata o 35.000 mc. di volume	17.500 mc.
h)	zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 7.000 t/giorno di barbabietole	3.500 t/giorno
5.	Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta	
a)	impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie lavorate	17.500 t/anno
b)	impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carte e cartoni di capacità superiore a 35 tonnellate al giorno	17,5 t/giorno
c)	impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 7 tonnellate al giorno	3,5 t/giorno
d)	impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3,6 tonnellate di prodotto finito al giorno	1,8 t/giorno
6.	Industria della gomma e delle materie plastiche: fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri	
a)	con almeno 17.500 tonnellate/anno di materie prime lavorate	8.750 t/a
7.	Progetti di infrastrutture:	
a)	progetti di sviluppo di zone industriali con una superficie interessata superiore ai 28 ha	14 ha
b)	progetti di sviluppo di aree urbane interessanti superfici superiori ai 28 ha:	14 ha
	progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano	3.5 ha
	superfici superiori ai 7 ha: in entrambi i casi è compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi	
c)	piste da sci: impianti meccanici di risalita escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore ai 500 mt., con portata oraria massima superiore a 1.800 persone	250 mt. 900 persone/ora
d)	derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni	70 l/sec

	superiori a 140 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 35 litri al minuto secondo	17,5 l/sec
e)	interporti (tutti i progetti)	tutti i progetti
f)	porti lacuali e fluviali, via navigabili (tutti i progetti)	tutti i progetti
g)	strade extraurbane secondarie (tutti i progetti)	tutti i progetti
h)	costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.050 metri;	525 mt.
i)	linee ferroviarie a carattere regionale o locale (tutti i progetti)	tutti i progetti
j)	sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura simile, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (tutti i progetti)	tutti i progetti
k)	installazione di oleodotti e gasdotti (tutti i progetti escluse le reti urbane dei gasdotti)	tutti i progetti escluse le reti urbane dei gasdotti
l)	progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'all. A (tutti i progetti)	tutti i progetti
m)	acquedotti con una lunghezza superiore ai 14 km.	7 km.
n)	opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare (tutti i progetti)	tutti i progetti
o)	vie navigabili interne, opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione, interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale (tutti i progetti)	tutti i progetti
p)	opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni	tutti i progetti
q)	aeroporti e aviosuperfici	tutti i progetti
r)	porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati al punto 10 dell'allegato A, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti (tutti i progetti)	tutti i progetti
s)	impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante le operazioni, di cui all'All. B lettere D2, D3, D4 e da D6 a D12 del <i>D.Lgs. n. 22/1997</i> con capacità complessiva superiore a 7 t/giorno	3.5 t/giorno
t)	centri di stoccaggio di rifiuti speciali con capacità massima superiore a 21.000 mc. (operazioni di cui all'All. B del <i>D.Lgs. 22/1997</i> punto D15)	10.500 mc.

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| u) | discariche di rifiuti urbani ed assimilati con una capacità complessiva inferiore a 70.000 mc.  | 35.000 mc.       |
| v) | impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 7.000 abitanti equivalenti, come definiti nell'art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE | 3.500            |
| w) | depositi di fanghi (tutti i progetti)   | tutti i progetti |

8. Altri progetti:

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| a) | villaggi di vacanza, terreni da campeggio e caravanning di superficie superiore a   | 1,75 ha          |
|    | 3,5 ha, complessi alberghieri e centri turistici residenziali con oltre 210 posti   | 105 p.l.         |
|    | letto o volume edificato superiore a 17.500 mc. o che occupano una superficie   | 8,750 mc.        |
|    | superiore ai 14 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati   | 7,0 ha           |
| b) | piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore (tutti i progetti)   | tutti i progetti |
| c) | parchi tematici (tutti i progetti)  | tutti i progetti |
| d) | centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 0,7 ha                                       | 0,7 ha           |
| e) | banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 350 mq.  | 175 mq.          |
| f) | fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 3.500 mq. di superficie  | 1.750 mq.        |
|    | impegnata o 35.000 mc. di volume  | 35.000 mc.       |
| g) | impianti per il recupero o la distribuzione di sostanze esplosive (tutti i progetti)  | tutti i progetti |
| h) | stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 700 t. | 350 t.           |
| i) | recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 7 ha   | 3.5 ha           |
| j) | impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui  | 175 t/giorno     |
|    | capacità di produzione supera 350 tonnellate al giorno, oppure di calce viva in   | 17.5 t/giorno    |
|    | forni rotativi la cui capacità di produzione supera 35 tonnellate al giorno o in  | 17.5 t/giorno    |
|    | altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 35 tonnellate al   |                  |
|    | giorno  |                  |
| k) | attività minerarie anche sotterranee, cave e torbiere (tutti i  | tutti i progetti |

	progetti)	
l)	impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 7.000 tonnellate all'anno	3.500 t/anno
m)	trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di prodotti farmaceutici, di elastomeri e perossidi, di mastici, di pitture e vernici, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie prime lavorate	3.500 t/anno
n)	produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 7.000 t/giorno di materie prime lavorate	3.500 t/giorno
o)	estrazione di minerale mediante dragaggio marino e fluviale (tutti i progetti)	tutti i progetti
p)	trivellazione geotermiche in profondità (tutti i progetti)	tutti i progetti
q)	impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali nonché scisti bituminosi (tutti i progetti)	tutti i progetti
r)	modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (tutti i progetti)	tutti i progetti
s)	progetti di cui all'allegato A, che servono esclusivamente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti che non sono utilizzati per più di due anni (tutti i progetti)	tutti i progetti

### Allegato 3

Lo studio di impatto ambientale è organizzato nei quadri di riferimento programmatici, progettuali ed ambientali

Quadro di riferimento  
programmatico

Il quadro di riferimento  
programmatico contiene:

1. la descrizione delle relazioni tra l'opera progettata e gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti con particolare riferimento ai rapporti di coerenza ed allo stato di attuazione di tali strumenti;
2. la descrizione di vincoli di varia natura esistenti nell'area prescelta e nell'intera zona di studio.

Quadro di riferimento  
progettuale

Il quadro di riferimento  
progettuale contiene:

1. la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
2. la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e della quantità dei materiali impiegati;
3. la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti o per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;
4. la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dalla realizzazione e dalla attività del progetto proposto;
5. la descrizione delle principali soluzioni alternative possibili, inclusa l'alternativa zero, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.

Quadro di riferimento ambientale

Il quadro di riferimento ambientale contiene:

1. l'analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, al sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio, all'interazione tra questi fattori;
2. la descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente dovuti:
  - all'esistenza del progetto;
  - all'utilizzazione delle risorse naturali;
  - alle emissioni di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
3. l'indicazione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente;
4. la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.